

ENRICO ANGIOLINI

Aldobrandino II a Venezia: la più antica
attestazione dell'Archivio Segreto Estense
(29 marzo 1317)

ENRICO ANGIOLINI

*Aldobrandino II a Venezia:
la più antica attestazione dell'Archivio Segreto Estense
(29 marzo 1317)*

Il prosieguo delle ricerche per il progetto del “Codice diplomatico estense” ha consentito di focalizzare maggiormente l’attenzione anche su documenti che, pur esorbitando dal limite cronologico di indagine della fine del XIII secolo, appaiono fondamentali per la ricostruzione della storia del sistema documentario estense. Fra questi va certamente annoverato l’atto con cui il marchese Aldobrandino d’Este nel marzo 1317 depositò temporaneamente molte scritture antiche in suo possesso presso il convento di Santa Maria *de Cella* di Venezia, atto tuttora conservato nell’*Archivio Segreto Estense* presso l’Archivio di Stato di Modena¹.

Finora questo documento non era rimasto affatto ignoto: lo aveva infatti tenuto presente Filippo Valenti nel suo magistrale *Profilo storico dell’Archivio Segreto Estense*, segnalandolo senz’altro come «il primo documento conservato che comprovi direttamente l’esistenza di un archivio presso la famiglia d’Este [...]», importante più che altro perché [...] testimonia che l’uso di conservare gelosamente le carte datava ormai da diversi secoli»². Una prima ipotesi quantitativa sulla consistenza di quel deposito è poi stata proposta nell’ambito delle ricerche del “Codice diplomatico estense” da Euride Fregni, che ha osservato come già soltanto la *Serie generale membranacei* dell’odierno *Archivio Segreto Estense* conti 388 documenti anteriori al 1317, ricordando sempre che molti altri atti possono essere stati estratti da quel *thesaurus* e rifiuti in altri fondi nel corso degli interventi archivistici succeduti in più secoli successivi³.

Tuttavia questo documento è rimasto finora inedito, e questa è l’occasione per pubblicarlo e per affrontare sistematicamente la *narratio* che vi si fornisce. Esso innanzitutto si presenta come un atto privato, un

¹ ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio Segreto Estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, Serie generale membranacei*, cassetta 10, pergamena n. 16.

² *Archivio Segreto Estense. Sezione “Casa e Stato”. Inventario*, [a cura di FILIPPO VALENTI], Roma, Ministero dell’Interno, 1953, p. XI-XII; cfr. anche la riedizione in: FILIPPO VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di DANIELA GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57), p. 347.

³ EURIDE FREGNI, *Il “Codice diplomatico estense”. Avvio di un progetto*, in «Quaderni Estensi», V (2013), p. 337-342.

instrumentum per concordare fra due parti un deposito fiduciario, con cui Marchesina di Ca' Corner, badessa del convento delle suore Minori di Santa Maria *de Cella* di Venezia⁴, con il consenso delle consorelle riunite in coro, riconosce di avere ricevuto in deposito dal marchese Aldobrandino II d'Este “una grande cassa di legno di noce, ferrata in più parti e con diverse serrature” in cui si trovavano privilegi papali e imperiali, nonché un'altra cassetta più piccola contenente strumenti di acquisto e di possesso di beni nei territori di Ferrara, di Rovigo e di Padova e altri documenti genericamente “spettanti al predetto marchese”.

Coerentemente con gli atti formali che danno sostanza a queste operazioni, i documenti sono stati “visti e toccati” dalle suore, sia quelli contenuti “in sacchi che fuori dai sacchi”; dopo di che le stesse suore si obbligano a custodire e a preservare la cassa data in deposito “con i predetti privilegi, testamenti e strumenti” (informazione preziosa sulla presenza anche di atti testamentari di Estensi) e a non consegnarla ad alcuno senza il permesso dello stesso marchese: se questi invierà suoi rappresentanti a tal fine, è previsto che essi siano dotati delle chiavi ovvero “del segno concordato e stabilito” fra il marchese e la badessa, cioè di una “parola d'ordine” o di un oggetto noto soltanto ai due contraenti a garanzia della segretezza dell'operazione, nonché di credenziali sigillate. Queste prescrizioni naturalmente vengono meno nel caso che sia lo stesso marchese a presentarsi di persona per recuperare i suoi documenti, mentre qualora egli venisse a morte nel frattempo, toccherà alle suore di applicare le disposizioni che avrà dato per quegli atti con il suo ultimo testamento. La redazione di due originali identici per le due parti avrà comportato il deposito di un altro esemplare di questo atto presso l'archivio del convento, di cui non si hanno notizie.

Sia i testimoni presenti che il notaio rogante danno indicazioni sui motivi per cui può essere stata scelta questa sede per questo deposito, che paiono essenzialmente ragioni di evidente “familiarità” del contesto: primo dei testimoni è il cappellano delle suore e frate minore Francesco da Este, e gli altri testimoni - sia laici che ecclesiastici - vengono per lo più da Ferrara

⁴ A fronte della mancanza di notizie su questo convento veneziano di “sorelle Minori” si renderebbero necessarie ulteriori ricerche: in effetti gli *Annales Minorum* di Luke Wadding ricordano un'unica sede francescana a Venezia con titolo di Santa Maria, sita nella diocesi di Castello e citata in atti papali del 1290 (*Annales Minorum*, auctore LUCA WADDINGO, tomus quintus, editio secunda, Romae, Typis Rochi Bernabò, MDCCXXXIII, p. 245), che però nei regesti di privilegi e indulgenze papali di quell'epoca appare come una casa maschile («fratrum ordinis Minorum», cfr.: *Regesta Pontificum Romanorum*, edidit AUGUSTUS POTTHAST, II, Berlin, Rudolf de Decker, 1875 (Photomechanischer Nachdruck, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1957), p. 1877, nn. 23360-23361; *Les registres de Nicolas IV*, par ERNEST LANGLOIS, Paris, Ernest Thorin Éditeur, 1890, p. 499, n. 3034).

e da Modena; lo stesso estensore dell'atto è il notaio Giacomo *quondam Terçani Botti* di Bologna che, data la stabile residenza bolognese di Aldobrandino II, si può supporre fosse suo notaio di fiducia piuttosto che uno dei molti notai forestieri attivi sulla piazza veneziana in rapporto alle comunità di propri conterranei.

Numerose sono poi ancora le notizie originali e meritevoli di futuri approfondimenti che questo documento offre: innanzitutto la descrizione - per quanto sommarissima - della natura diplomatica dei documenti che si trovavano nella cassa autorizza a pensare che davvero vi si trovassero molti documenti che siano ancora adesso presenti negli archivi estensi. Questo vale senz'altro, per quanto riguarda i privilegi papali e imperiali, per la *Serie generale membranacei* dell'*Archivio Segreto Estense* ma anche per le *Bolle e brevi pontifici* dei *Carteggi con principi esteri* della *Cancelleria*; mentre per molti atti di natura privata bisognerà pensare piuttosto al loro approdo nella serie dei *Feudi, usi, livelli, censi* della *Camera marchionale poi ducale estense*, e sarà sempre possibile che atti delle più diverse provenienze siano confluiti nel fondo artificiale del *Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, creato con fini giurisdizionalistici nel pieno XVIII secolo⁵.

In particolare, poi, bisognerà andare oltre il singolo fatto, cioè la scelta di per sé non inusuale di affidare temporaneamente la conservazione della propria documentazione più preziosa a un *locus tutus* e *credibilior* quale un'istituzione regolare di propria fiducia (basti pensare ai numerosi casi di archivi di comuni e di signorie affidati alla custodia dei frati Minori), per contestualizzarla nel difficile momento di trapasso vissuto allora dagli Estensi e quindi per comprendere i motivi più profondi che avranno indotto Aldobrandino II d'Este a una simile operazione.

Occorrerà ripartire almeno dal 1308, quando alla morte di Azzo VIII la famiglia estense resta divisa dalla lotta di potere tra suo figlio Fresco (†1312) e i suoi fratelli Francesco (†1312) e Aldobrandino II (†1326), con quest'ultimo che emancipa i figli Rinaldo II (†1335), Niccolò I (†1344) e Obizzo III (†1352) e si ritira a Bologna. Se Fresco, col figlio Folco, prende il controllo di Ferrara e Francesco del Polesine, i figli di Aldobrandino II ricorrono al papa Clemente V per reclamare i loro diritti; tuttavia l'eccessiva sudditanza di Fresco verso Venezia provoca un'insurrezione che il 1° agosto 1308 lo caccia e favorisce l'entrata in città dei legati e delle truppe papali, che debelleranno i Veneziani proprio con l'aiuto di Francesco d'Este.

Inizia così una fase di dominio diretto della Santa Sede su Ferrara, che nel marzo 1310 vedrà addirittura il celebre giuramento collettivo di fedeltà

⁵ Su cui cfr. ora: ENRICO ANGIOLINI, *Il fondo del Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana presso l'Archivio di Stato di Modena: una "macchina del tempo" nel sistema documentario estense*, in «Quaderni Estensi», V (2013), p. 389-402.

alla Chiesa di oltre 3.500 cittadini (compresi diversi Estensi), col governo affidato poi per conto del papato al re di Napoli Roberto d'Angiò. Si crea allora una situazione instabile e ambigua, per cui gli Estensi vivono a Ferrara formalmente come privati cittadini (in parte rappacificatisi fra loro, dopo che nel 1311 un lodo aveva risolto le controversie fra Aldobrandino II e Francesco per l'eredità di Obizzo II), però circondati dal sospetto di ordire un nuovo tentativo per prendere il potere, ragion per cui Francesco rimarrà ucciso in un tentativo di arrestarlo e Aldobrandino sarà temporaneamente fermato e poi liberato per intercessione del Comune di Bologna. Di fatto, però, il 5 agosto 1317 una insurrezione popolare originariamente diretta contro i soprusi della guarnigione catalana del governo papale-angioino offrirà il destro ai tre figli di Aldobrandino II per rientrare in città e farsi proclamare il 15 agosto signori di Ferrara, il cui governo collegiale durerà poi senza scosse fino al 1352⁶.

Ebbene, già la sola data del deposito veneziano, pochi mesi prima del colpo di mano su Ferrara, fa pensare che si debba essere trattato di un'operazione di “messa in sicurezza” del patrimonio documentario di famiglia nell'imminenza di manovre di potere tanto risolutive quanto potenzialmente pericolose, compiuta peraltro dal “capofamiglia” Aldobrandino II ritiratosi a Bologna, che evidentemente doveva aver conservato il controllo di tutta o almeno di una parte della documentazione familiare più pregiata ed essersela portata con sé. Uno scenario inedito, in cui nella fase di più cruento scontro intrafamiliare estense la “cassa” contenente i principali titoli di diritto e privilegio della famiglia, prodromi dell'*Archivio Segreto Estense*, dovette diventare anch'essa oggetto di contesa e migrare temporaneamente prima a Bologna e poi a Venezia, per poi ritornare verosimilmente a Ferrara quando i figli di Aldobrandino II risultarono infine vincenti e ripresero il controllo della città, destinata a rimanere la sede stabile della loro famiglia per poco meno di tre secoli a venire.

⁶ Per la puntuale descrizione di queste vicende cfr. il classico: LUCIANO CHIAPPINI, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara, Corbo Editore, 2001, p. 66-72.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1317 marzo 29, Venezia

Il marchese Aldobrandino d'Este deposita presso il convento di Santa Maria *de Cella* di Venezia una cassa di documenti contenente privilegi papali e imperiali, testamenti e atti privati relativi ai possedimenti nei territori di Ferrara, Rovigo e Padova.

Originale: ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio Segreto Estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, Serie generale membranacei*, cassetta 10, pergamena n. 16 [A]. Documento membranaceo di mm 600-610 x 195-225, in buono stato di conservazione, salvo che per alcune piccole aree di svanimento dell'inchiostro. Sul *recto* la nota d'archivio di mano moderna: «1317 29 marzo»; sul *verso* le note e le segnature di epoca moderna: «1317. Depositum capsae cum privilegiis et instrumentis per Aldrovandinum marchionem | in monasterio Sanctae Mariae de Cella de Venetiis», «n. 1823», «17. 2», «Cam. Duc. Est. | Doc. rig. la Casa e lo Stato. | Serie gen. membr. | Cass. 10. N. 16».

Edizioni: -

Regesti: -

In nomine Domini ^(a). Amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo decimoseptimo, indictione quintadecima, die martis vigessimonono | mensis marci. Domina soror Marchesina de Cha Cornero, abbadissa ordinis et conventus Sancte Marie de sororibus | Minoribus de Cella de civitate Veneciarum, soror Iulliana de Maynardis de civitate Ferarie, soror Katerina | Tonisco, soror Nida Gradellone, soror Nida Gradonico, soror Agnes Bocassii, soror Maria de Cha Bondo|miro, soror Katalina de Bandico et soror Phillipa de Mantua, omnes predicte sorores dicti ordinis et conventi, | ibidem pressentibus, consentientibus et intelligentibus ^(b), congregatis et coadunatis supradictis sororibus in quoro sive capitulo | suo, ut moris sunt congregari et quoadunari, suo proprio nomine et vice et nomine alliarum sororum dicti monasterii | sive conventus, et vice et nomine dicti monasterii, et eisdem sororibus pressentibus et consentientibus, nemine discrepante, fuerunt confesse et contempnente hac sibi esse et fuisse datum et designatum fuisse a magnifico viro domino | Aldrevandino, Dei gratia Exstensi marchione et Anchonitano, et in pressentia mei notarii et testium infrascriptorum, infrascriptum | depositum nomine et vice depositi, silicet quandam cassam magnam de ligno nogarie ^(c) | feratam in pluribus partibus dicte casse cum diversiis clavaturiis, in qua cassa erant privilegia

papalia | sigilata sigillo domini ppappe quam eciam imperialia, et cum quadam casita parva ferata et cum multis alliis | instrumentis, tam emptionibus, possessionibus Ferarie et eius districtus, quam eciam Rodigii et eius districtus, et Paduane | et eius districtus, et cum multis alliis diversis instrumentis ad predictum dominum Aldrevandinum marchionem predictum | spetantia. Et predicta cassa sive depositum cum predictis privilegiis sigilatis, et cum predictis instrumentis | suprascriptis, vixis et tatis a predictis sororibus, tam in sachulis quam extra saculis, ut in dicta cassa sunt | et ut ipse domine sunt et fuerunt contempte et confesse, et predictus dominus Aldrevandinus coram me notario | et testibus infrascriptis, suo proprio nomine et ibidem pressente, in manibus dictarum dominarum sive sororum nomine | depositi assignavit. Hac eciam dedit ut ipse sunt confesse habuisse a predicto domino Aldrevandino, et recipient vice et nomine dicti monasterii, et predicta domina abbadissa, cum suprascriptis sororibus ibidem pressentibus | et suis propriis nominibus recipientibus, et vice et nomine alliarum suarum sororum, et nomine et vice dicti | monasterii sive conventus, promiserunt unaqueque ipsarum et in solidum dicto domino Aldrevandino marchione dictam cassam sive depositum cum predictis privilegiis, testamentis et instrumentis que in dicta cassa | sunt apposita et claussa, et que designata fuerunt per predictum dominum marchionem predictis sororibus, | custodire ac salvare, et salvari et custodiri facere ut superius est scriptum et sunt confesse; et nemini | dare sive alicuius persone sive personis designare vel restituere sine expressa licençia dicti domini Aldrevandini marchionis Exstensis habita, nisi cum condictionibus et signis infrascriptis ut proxime inferius continetur. | Quod si dictus Aldrevandinus marchio predictus mandaverit sive miserit vel mandare voluerit | nuntio suo sive nuntiis, uno vel pluribus, cum clavibus quam sine clavibus dicte casse, cum signo | quam sine signo de dicta cassa seu deposito, et eciam signum ordinatum et statutum inter predictum dominum Aldrevandinum marchionem predictum et predicta<m> domina<m> abbatissa<m> cum suprascriptis sororibus, neconon litteras sigilatas sigillo ipsius domini marchionis ac eciam sigillo ipsius domini marchionis ^(d), tunc eo casu, vixis predictis omnibus | a predicta ^(e) domina abbatissa cum predictis sororibus dicta<m> cassa<m> sive depositum, sive partem ipsius depositi, | ad volumtatem dicti domini marchionis dicto nuntio sive nuntiis debeat dare, restituere et eisdem designare | et non aliter, sub obligatione omnium suorum bonorum et bonorum dicti monasterii et conventus, salvo quod si | dictus dominus Aldrevandinus marchio veniret ad predictum monasterium personaliter, quod dicte domine teneantur ei dare | et restituere ad suam oni<m>odam volumtatem. Similiter voluit et mandavit quod si ante ipsius casse | sive depositi requisitionem ^(f) contingeret quod dictus dominus marchio diem clauderet extremum, voluit et | mandavit et imposuit predictis

sororibus de ipsa cassa et deposito prout in suo ultimo testamento et ultimis | voluntatibus sive codicillo statuerit et mandavit, debeant dicte sorores respondere ac totaliter adimplere. | Que omnia et singula suprascripta et infrascripta ut plenius continetur predicte sorores cum dicta domina abbadissa promiserunt, | et unaqueque ipsarum et in solidum, suo nomine et vice et nomine ordinis et conventus predicti predicto domino Aldrevandino | marchioni atendere, observare et adimplere, et non contrafacere vel venire, per se vel alium, aliqua causa vel | ingenio, de iure vel de facto, sub obligatione omnium suorum bonorum et bonorum dicti ordinis et conventus sive | monasterii. Et actum inter dictas partes quod duo debeant fieri instrumenta unius tenoris per me notarium in|frascriptum. |

Actum in civitate Veneciarum, in choro sive capitulo dicti monasterii Sancte Marie de la Cella, pressentibus fratre | Francischio de Esti, de ordine fratrum Minorum et capellano dictarum dominarum et dicti monasterii, fratre Rufino de | Portu de Plasencia ordinis sancti Iohannis Ospitalis, fratre Francischio cui dicitur frater Angelus condam domini Tebaldi de | Addigheriis de Feraria, priore monasterii ^(g) Biondelli, domino Chalorino condam domini Guillielmi de Lambertis de Bononia, | Monte condam domini Andree de Florencia, Açcolino filio domini Iohannis de Doxiis de Mutina, fratre Henrico de | Vicencia conversso dicti monasterii de Cella, fratre Ivano de civitate Billuni converso dicti monasterii et | Marcho condam domini Gerardi de Stupa de Mutina, testibus ad hoc vocatis et rogatis, et Petro condam domini | Chastelani de Guidotis de Mutina. |

(SN) Ego Iacobus quomdam Terçani Botti de Bononia ^(h), imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus | pressens interfui et rogatus a predictis partibus publice scripssi, subscrispsi, signavi, subsignavi.

^(a) *Domini* aggiunto dalla stessa mano nell'interlinea superiore

^(b) *quo* cancellato nel testo

^(c) *nogarie* ripetuto e cancellato nel testo


^(d) Così nel testo, forse ripetitivo in *ac eciam sigillo ipsius domini marchionis*

^(e) *dicta* ripetitivo e cancellato nel testo

^(f) *req* ripetitivo e cancellato nel testo

^(g) Segno non intelligibile

^(h) *de Bononia* aggiunto dalla stessa mano nell'interlinea superiore



L'atto del 29 marzo 1317 con cui Aldobrandino d'Este deposita presso il convento di Santa Maria de Cella di Venezia «quandam cassam magnam de ligno nogarie» contenente «privilegia papalia sigilata sigillo domini ppappe quam eciam imperallia» e molti altri documenti privati (ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Archivio Segreto Estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, Serie generale membranacei, cassetta 10, pergamenae n. 16).